

N. 19154/11 R.G.N.R.
N. 6115/16 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TORINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Rosanna La Rosa

Visti gli atti del procedimento penale a carico di:

BOGETTI Maurizio, nato a Saluzzo, il 6 ottobre 1964, residente a Torino, via Prarostino, n. 4;
difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Rossi, del Foro di Piacenza;

indagato per il reato di cui all'art. 595 c.p.;

letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, presentato nell'interesse di:
RADOANI Silvana, domiciliata *ex lege* presso il difensore, Avv. Valerio De Cataldis, del Foro di Taranto;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza all'esito della camera di consiglio;

OSSERVA

Il Pubblico Ministero ha presentato richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Ritiene questo Giudice che la richiesta debba essere accolta nel merito.

Infatti, le espressioni utilizzate, all'evidenza inserite in un contesto di reciprocità, non appaiono in concreto lesive della reputazione della querelante nei termini intesi dalla norma di cui all'art. 595 c.p. Si tratta, infatti, in sostanza, di corrispondenza telematica in cui entrambi gli interlocutori sostengono le proprie ragioni, rivendicando il riconoscimento dei rispettivi titoli e competenze, sia pure con toni accesi.

Inoltre, numerose conversazioni sono avvenute solo tra le parti, dunque manca l'elemento della comunicazione con più persone richiesto dalla norma.

Del resto, si osserva che il reato di ingiurie è stato depenalizzato per effetto del D. lgs. n. 7 del 2016.

Infine, quanto al reato di cui all'art. 612 bis c.p., ipotizzato dal difensore della persona offesa, non appaiono integrati i relativi elementi costitutivi, soprattutto l'evento indicato dalla norma. Infatti, il nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo



congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può ritenersi sussistente facendo riferimento all'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita.

Ebbene, nel caso concreto la condotta descritta nelle querele non ha neanche mai comportato alcuna forma di contatto fisico tra l'indagato e la persona offesa. Di conseguenza, non è dato comprendere da quali elementi la persona offesa dovrebbe trarre il timore per l'incolumità propria o dei propri familiari (circostanza neanche lamentata: nell'atto di opposizione all'archiviazione si legge che la querelante teme che il BOGETTI possa raggiungere i suoi contatti professionali diffamandola) ovvero essere costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Ne consegue che la richiesta di archiviazione deve essere accolta.

Le ulteriori indagini indicate dall'opponente, infatti, non potrebbero in alcun modo aggiungere nuovi elementi di valutazione neanche nell'ottica di un approfondimento dibattimentale nel contraddittorio delle parti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 408, 409 e 410 c.p.p.,


Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Autorizza il rilascio di copia degli atti e della presente ordinanza ai richiedenti aventi diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 7 ottobre 2016

Il G.I.P.
Dott.ssa Rosanna La Rosa



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE GIP
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



L 10 OTT 2016
IL CANCELLIERE
di Salvatore IENTILE